

ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI ESCLUSI DALL'AMBITO APPLICATIVO DELLA PSD2

soggetti di cui all'art. 2 lettere m), punti 1) e 2), e n) del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Società che hanno effettuato la comunicazione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. Si tratta, in particolare, di società che offrono:

1. Servizi basati su specifici strumenti di pagamento che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi. La comunicazione viene effettuata solo nei casi in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con tali strumenti, nell'anno solare antecedente la notifica, abbia superato 1 milione di euro.
2. Operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto pre-alimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50, il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento: 1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; 2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di specifiche attività di beneficenza; 3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.

Le Società di cui sopra non sono assoggettate alla vigilanza della Banca d'Italia, che pubblica l'elenco ai sensi dell'art. 114 *septies* comma 2 *ter* del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) come appendice dell'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo. In tale elenco trovano evidenza anche le società non vigilate dalla Banca d'Italia aventi sede in uno stato estero, che offrono servizi della specie in territorio italiano.

[Esportazione elenco soggetti italiani non vigilati dalla Banca d'Italia che prestano servizi in esenzione](#)
(formato XLSX)

[Esportazione elenco soggetti stranieri non vigilati dalla Banca d'Italia che prestano servizi in esenzione](#)
(formato XLSX)

Le Società assoggettate alla vigilanza della Banca d'Italia che offrono anche i servizi di cui ai punti 1 e 2, oltre che nei rispettivi Albi di vigilanza, sono ricomprese altresì nell'appendice dell'albo di cui al comma 1 dell'art. 114 *septies* del TUB.

[Esportazione elenco soggetti italiani vigilati che prestano anche servizi in esenzione](#) (formato XLSX)